



Unione delle Camere Penali Italiane

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

La presunzione di innocenza nel rapporto tra procedimenti diversi

secondo la Cassazione civile

(nota a Sentenza n. 3368/23 della Terza Sezione civile)

Uno degli aspetti discussi nel procedimento Cavallotti/Italia, pendente davanti alla Corte EDU, riguarda l'esatta latitudine della presunzione di innocenza come declinata dall'art.6§2 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

In particolare, in base ai quesiti preliminari posti dalla Corte, le parti dibattono se una persona assolta nel processo penale possa essere considerata incidentalmente colpevole nel procedimento di prevenzione.

La giurisprudenza domestica penale, come ricorda nelle proprie memorie la difesa della avvocatura dello Stato, ha fino ad ora riconosciuto autorità di giudicato alle sole sentenze assolutorie che abbiano radicalmente escluso la ricorrenza del fatto storico contestato.

Una visione che, più che su questioni attinenti al giudicato ed al ne bis in idem (principi sino ad ora rifuggiti in forza della predicata autonomia tra i procedimenti), riposano sul principio di non contraddizione: quidquid aut est, aut non est. Tertium non datur!

Questa visione così restrittiva ha consentito nel tempo al Giudice della prevenzione di superare il giudicato assolutorio penale, su tre principali direttrici. Ritenendo il proposto responsabile del fatto che segnava la sua pericolosità sociale, sulla base di prove non valutate o non valutabili nel processo.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

Ricercando spiragli di dubbio (vero o presunto) nella formula e nella motivazione della sentenza penale, che consentisse la plausibile affermazione di un fatto non completamente escluso.

Elaborando fattoidi contigui, ma non coincidenti con le corrispondenti figure di reato (si veda, sul punto, la lunga saga dei rapporti tra i concetti di “appartenenza” e “partecipazione” mafiosa).

Abituati ai più disparati distinguo elaborati dalla giurisprudenza penale, siamo soliti ignorare che esiste un altro vastissimo e risalente ambito nel quale entra in gioco il rapporto tra giudicato penale e giudizio extrapenale: l'area delle restituzioni e del risarcimento da reato.

Non sorprende, allora, che un valido sostegno alle argomentazioni che vengono usualmente utilizzate dalla difesa, nel delineare gli esatti confini della presunzione di innocenza e della vincolatività del giudicato assolutorio nella sede della prevenzione, provenga dalla giurisprudenza di legittimità civile.

La sentenza numero 3368/23 della terza sezione civile della Corte di cassazione, compie innanzitutto una accurata ed assai persuasiva analisi della presunzione di innocenza, collegandola non solo alla giurisprudenza della Corte EDU, ma anche a quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, alle Direttive UE ed ai decreti attuativi delle stesse.

All'esito, afferma che il diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, trova applicazione *“in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto un esito negativo e il processo penale si sia concluso con la decisione diversa dalla sentenza di condanna”*. E, quindi, anche in caso di sentenza di non doversi procedere, per qualsiasi causa.

Secondo la Corte, allora, l'Autorità Giudiziaria investita di un procedimento diverso da quello penale, ma ad esso inscindibilmente legato quoad factum, successivamente alla sua conclusione nei confronti di una persona che sia stata



“prosciolta sia in merito che nel rito” deve *“trattare questa persona come innocente”* in relazione al reato precedentemente ascritto.

Principio che deve essere rispettato da ogni giudice di merito, chiamato a pronunciarsi in tutti i procedimenti *“che presentino un legame qualificato con il procedimento penale, da cui derivi la necessità di esaminare l'esito dello stesso, o di apprezzare le prove in esso assunte, o di valutare la partecipazione dell'interessato agli atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento dell'imputazione penale”*

In questi procedimenti, scrive la Corte di Cassazione, l'autorità investita del diverso giudizio vede limitati i propri poteri cognitivi, poiché ha l'obbligo di trattare la persona come *“innocente agli occhi della legge”* e non può emettere provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati *“su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestato (Corte EDU terza sezione Ringwald c/ Norvegia 11 febbraio 2013; corte EDU Tenda c/Spagna 13 luglio 2010; corte EDU quinta sezione 12 aprile 2012 Lagardere c/ Francia ; corte EDU grande camera Allen c/Regno Unito 12 luglio 2013, corte EDU GIEM srl e altri c/ Italia 28 giugno 2018, corte EDU terza sezione Pasquini c/ San Marino 20 ottobre 2020; corte EDU prima sezione Marinoni c/ Italia 18 novembre 2021)”*.

A sostegno della applicabilità del principio della presunzione di innocenza a tutti i procedimenti successivi diversi da quello penale che vedano la persona *“accusata”* sugli stessi fatti, la Cassazione civile invoca l'autorità delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emesse sia in relazione all'articolo 48 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali (norma corrispondente all'articolo 6 §2 della Convenzione EDU), sia in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva 2016 /UE/ 343 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul rafforzamento della presunzione di innocenza.

Da tali pronunce, in particolare, emerge pacificamente che, nell'ambito dell'ordinamento europeo, viene protetto il diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, finché questa non sia stata legittimamente provata (Corte di giustizia UE, c. 310/2018; c. 377/2018).

Particolarmente significativo, poi, è il richiamo alla Direttiva 2016/343, cui è stata data attuazione in Italia con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 188, che fornisce copertura legislativa al principio appena esposto e che, secondo la Cassazione, fa diventare la presunzione di innocenza, *“da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale”, un “Diritto della personalità, inteso come diritto della persona a non essere presentata come colpevole, prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata”*.

Il principio di diritto, che la Corte di Cassazione ha elaborato e fatto proprio, attiene dunque alla necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, che non può essere circoscritto all'ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento, assoluzione o non doversi procedere, ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l'indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, “sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato”.

E, quindi, anche se consistenti in ordinanze di archiviazione, trattandosi comunque di *“accertamento che attinge il merito dell'imputazione penale”*.

Sarebbe infatti irragionevole, secondo la Cassazione, invocare l'operatività del principio di non colpevolezza (inteso ormai non già e non solo come presunzione destinata a operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte, costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo legati al procedimento penale) davanti ad una pronuncia di mero



rito ed invece escluderla dinanzi a un accertamento negativo di merito sulla sussistenza del reato medesimo.

La sentenza in commento, dunque, va ben oltre l'ambito civile, perché estende la presunzione di innocenza a qualsiasi giudizio che presupponga la ricognizione della colpevolezza penale della parte, che non sia stata legalmente e definitivamente accertata all'esito del processo penale.

Con estensione del conseguente effetto preclusivo, quindi, oltre alle sentenze assolutorie a tutti i casi in cui non vi sia stato un accertamento di responsabilità in ambito penale.

Essendo incontestabile, ormai, che il giudizio constatativo sulla pericolosità sociale, semplice o qualificata, presupponga il riscontro incidentale di condotte delittuose, la corretta interpretazione della presunzione di non colpevolezza deve allora condurre a concludere che sia impedita l'applicazione di misure di prevenzione, in tutti i casi in cui il fatto storico contestato sia già stato esaminato in un procedimento penale concluso con provvedimento diverso da una sentenza di condanna.

Sorprende che un principio tanto auto-evidente, tante volte affermato dalla giurisprudenza convenzionale ed oggi ribadito dalla Cassazione, con riferimento ad "ogni giudizio" successivo a quello penale, continui ad essere eluso nella materia di prevenzione.

Roma, 3 settembre 2025

L'Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione